

Bando annuale per il finanziamento di iniziative e interventi di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 7, comma 35, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017).

art. 1 finalità e normativa di riferimento

1. Il presente bando, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale 20/2009, come sostituito dall'articolo 7, comma 35, della legge regionale 25/2016, definisce i criteri e le modalità per l'individuazione delle categorie di soggetti beneficiari, delle tipologie di interventi e spese ammissibili, per la presentazione delle domande, la erogazione, la rendicontazione e la revoca dei benefici assegnati ai fini del finanziamento di programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si fa riferimento alla legge regionale 20/2009, così come modificata dalla legge regionale 25/2016, oltre che alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), e successive modifiche e integrazioni.

art. 2 territorio interessato e soggetti beneficiari

1. Il territorio regionale interessato dal presente bando è quello sul quale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 20/2009, insistono le minoranze di lingua tedesca e comprende il territorio dei Comuni di Sauris/Zahre, Paluzza per la frazione Timau/Tischlbong, Tarvisio/Tarvis, Malborghetto-Valbruna/Malborghetto-Wolfsbach e Pontebba/Pontafel.

2. Possono essere beneficiari dei contributi di cui al presente bando:

- a) i Comuni di cui al comma 1, nonché le Unioni Territoriali Intercomunali operanti sul territorio d'insediamento delle minoranze di lingua tedesca;
- b) gli Enti e Organizzazioni rappresentativi delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia riconosciuti ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20/2009;
- c) altri Enti privi di finalità di lucro, aventi sede e operanti nel territorio di cui al comma 1, che promuovono iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca.

3. I soggetti di cui al comma 2 possono partecipare al presente bando:

- a) singolarmente;
- b) nell'ambito di un rapporto di partenariato;

4. Nel caso di presentazione di domande di finanziamento ai sensi del comma 3, lettera b), il soggetto capofila (di seguito "Capofila") è l'unico beneficiario e referente nei confronti dell'Amministrazione regionale e i requisiti di cui al presente articolo sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso. Tutti i partner devono dichiarare di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari di cui al comma 2, lettera a).

5. I soggetti interessati:

- a) possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, pena l'inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) possono partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi; se risultano essere partner in più di un programma, ai fini della valutazione dello stesso non verrà attribuito il punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato 1, lettera a).

art. 3 iniziative e interventi sostenibili

1. Le iniziative e gli interventi oggetto del presente bando sono:

- a) interventi per la diffusione della conoscenza della lingua di minoranza anche tramite l'organizzazione di corsi d'insegnamento della lingua e delle tradizioni locali, di conferenze e convegni diretti all'approfondimento delle relative conoscenze linguistiche nonché di ricerche in materia linguistica e culturale;
- b) organizzazione di eventi, spettacoli e manifestazioni culturali per la promozione e la valorizzazione della lingua di minoranza e delle tradizioni popolari del territorio interessato;
- c) iniziative di carattere informativo, comprese le attività editoriali, discografiche, multimediali ed espositive, le attività e produzioni nel settore dei media e nei vari ambiti socio-economici nella lingua di minoranza;
- d) interventi per la riqualificazione e il miglioramento dell'offerta linguistico culturale anche con un ampliamento delle dotazioni e un adeguamento delle attrezzature esistenti con riguardo agli archivi storici, alle biblioteche e ai musei;
- e) attività di collaborazione e cooperazione culturale con enti operanti in paesi europei in cui è storicamente presente la lingua tedesca, ovvero in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.

art. 4 dotazione finanziaria e partecipazione della regione

1. La dotazione finanziaria complessivamente disponibile per la realizzazione dei programmi di iniziative e interventi oggetto del presente bando ammonta a euro 163.000,00 (centosessantatremila/00).

2. Il contributo erogabile per ciascun programma di iniziative e interventi è compreso tra euro 10.000,00 (diecimila/00) ed euro 40.000,00 (quarantamila/00). Qualora il contributo richiesto sia inferiore a euro 10.000,00 (diecimila/00) o superiore a euro 40.000,00 (quarantamila/00), la domanda è inammissibile. Tuttavia, per programmi di iniziative e interventi che si intendono realizzare nell'ambito di un rapporto di partenariato, il limite massimo del contributo erogabile è elevato fino a euro 50.000,00 (cinquantamila/00).

3. Il contributo non può superare il fabbisogno di finanziamento.

4. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra i costi previsti e attualizzati del programma di iniziative e interventi e le entrate complessive previste e attualizzate dello stesso. Per entrate si intendono le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, per esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici a esso specificatamente destinati a esclusione del contributo di cui al presente bando.

art. 5 termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo

1. I soggetti interessati presentano apposita domanda di contributo al Servizio volontariato e lingue minoritarie della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà (di seguito "Servizio") - a pena della inammissibilità della stessa - entro il **10 ottobre 2017**.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata mediante posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo cultura@certregione.fvg.it, ma è comunque accettata anche la consegna della domanda cartacea al protocollo della Direzione competente o la spedizione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di presentazione a mezzo raccomandata fa fede il timbro postale e la domanda si intende prodotta in tempo utile se pervenuta alla Direzione competente entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine. Qualora il soggetto richiedente sia una Pubblica Amministrazione o un'impresa, ai sensi del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), la domanda va presentata esclusivamente mediante posta elettronica certificata (PEC). In tutti i casi in cui per l'inoltro della domanda sia utilizzata la PEC, la relativa casella è intestata al soggetto richiedente il contributo.

3. La domanda di contributo, redatta utilizzando il modello predisposto dal Servizio, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alle comunità germaniche, è sottoscritta con forma autografa o digitale, a pena di inammissibilità della domanda stessa:

- a) per i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), dal legale rappresentante o dal soggetto legittimato secondo il proprio ordinamento;
- b) per i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), esclusivamente dal legale rappresentante.
- 4.** Ciascun soggetto richiedente, a pena d'inammissibilità, può presentare un'unica domanda come Capofila e può anche partecipare in qualità di partner a un unico programma di iniziative e interventi. Se risulta essere partner in più di un programma, non verrà attribuito il punteggio derivante dal criterio qualitativo oggettivo "Ampiezza del partenariato" di cui all'Allegato 1, lettera a).
- 5.** La domanda di contributo è comprensiva di:
- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante:
- 1) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità;
 - 2) la veridicità delle dichiarazioni rese in relazione agli elementi di valutazione di cui al presente bando;
 - 3) l'assolvimento dell'imposta di bollo per le domande presentate tramite PEC;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'articolo 46 del Testo unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante:
- 1) la titolarità o la non titolarità della partita IVA, nonché l'eventuale ammissibilità, anche solo parziale, dell'IVA sostenuta come spesa ammissibile;
 - 2) la natura commerciale o non commerciale del soggetto beneficiario e l'eventuale assoggettabilità alla ritenuta d'acconto IRES del 4% (quattro per cento) sull'importo del contributo, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 28 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 ("Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"), con le relative motivazioni. Tale dichiarazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
- 6.** Alla domanda sono inoltre allegati:
- a) una relazione illustrativa-descrittiva del programma di iniziative e interventi e delle modalità operative di realizzazione dello stesso;
- b) il preventivo di spesa, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, rispettoso delle disposizioni di cui all'articolo 4 del presente bando;
- c) un cronoprogramma delle spese, ai sensi del Decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e successive modifiche e integrazioni. Tale documentazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c);
- d) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto beneficiario, qualora non prodotti al Servizio in precedenti occasioni o variati successivamente all'ultima trasmissione. Tale documentazione non è richiesta ai beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);
- e) nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente a fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità, redatte utilizzando il modello predisposto dal Servizio, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alle comunità germaniche;
- f) fotocopia del documento d'identità in corso di validità del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

art. 6 attività istruttoria

- 1.** Attraverso l'attività istruttoria, si accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone la completezza e la regolarità formale.
- 2.** Il Servizio si riserva di richiedere qualsiasi ulteriore documentazione si rendesse necessaria per l'istruttoria della pratica.

3. Qualora nella domanda di contributo non siano indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione di cui all'articolo 7, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, con assegnazione per il criterio di un punteggio pari a 0 punti.

4. Nel caso di un programma di iniziative e interventi presentato nell'ambito di un rapporto di partenariato, qualora la domanda di contributo non sia corredata dalle lettere di intenti e dalla fotocopia dei documenti d'identità in corso di validità di tutti i legali rappresentanti dei partner, non viene richiesta alcuna integrazione alla domanda, e il partner per il quale non è presentata la documentazione richiesta non viene considerato ai fini della valutazione.

art. 7 commissione di valutazione, criteri di valutazione e priorità, graduatoria dei programmi presentati

1. Ai fini della valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati e della formulazione di una graduatoria, sono stabiliti i criteri e i rispettivi punteggi di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente Bando.

2. La valutazione dei programmi di iniziative e interventi presentati è effettuata da un apposito Gruppo di lavoro, nominato con decreto, composto dal Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà o da un suo delegato, che lo presiede, da due dipendenti della Direzione stessa e da due esperti in materia di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia proposti dalla Commissione di cui all'articolo 15 della legge regionale 20/2009, e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai programmi di iniziative e interventi risultati ammissibili sono attribuiti i punteggi derivanti dall'applicazione dei criteri qualitativi oggettivi, di cui all'Allegato 1, lettera a), e dei criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).

4. Nel caso di programmi di iniziative e interventi a parità di punteggio, l'ordine di graduatoria è determinato dal maggior punteggio ottenuto assommando tutti i punteggi attribuiti con i criteri qualitativi soggettivi di cui all'Allegato 1, lettera b).

5. La graduatoria dei programmi di iniziative e interventi finanziati, di quelli ammissibili ma non finanziati per carenza di risorse e di quelli inammissibili è adottata con decreto del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, pubblicato sul sito web della Regione all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alle comunità germaniche.

6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti ad assicurare l'entità di contributo prevista ai sensi dell'articolo 8, comma 2, a favore dell'ultimo programma di iniziative e interventi inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario accetti formalmente di assicurare con altre fonti di finanziamento la copertura dell'intero costo del programma.

7. Con riferimento ai programmi di iniziative e interventi finanziati nella graduatoria, sono considerate sempre consentite eventuali variazioni degli elementi progettuali a condizione che ciò non comporti una modifica sostanziale dell'attività.

8. Ai fini dell'applicazione del comma 7, per modifiche sostanziali si intendono le variazioni apportate all'attività tali da alterare significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma di iniziative e interventi, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda, nonché le variazioni che alterino il punteggio di valutazione in modo rilevante ai fini di una utile collocazione in graduatoria.

art. 8 quantificazione del contributo, modalità di concessione e di erogazione

1. A seguito dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 5, è comunicata ai beneficiari l'assegnazione del contributo, fissando il termine perentorio di quindici giorni per l'eventuale rifiuto dello stesso; decorso inutilmente tale termine il contributo si intende accettato. Nel caso in cui il contributo sia rifiutato, si procede allo scorrimento della graduatoria approvata.

2. L'importo della partecipazione finanziaria regionale è pari al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili di cui alla domanda ovvero della percentuale inferiore al 100% (cento per cento) richiesta all'atto della domanda. Devono comunque essere rispettati i limiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.

3. L'erogazione del contributo può aver luogo in un'unica soluzione all'atto della comunicazione da parte dei beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), dell'avvenuto avvio dell'attività. Per i beneficiari di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lettera a), si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 118/2011, e

successive modifiche e integrazioni, e il contributo è erogato in base al cronoprogramma delle spese presentato dal beneficiario all'atto della domanda di contributo.

art. 9 termine finale di realizzazione dei programmi di iniziative e interventi

1. I programmi di iniziative e interventi oggetto del contributo devono essere conclusi entro un anno dalla data del provvedimento di concessione, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art. 10 spese ammissibili

1. La spesa per essere ammissibile rispetta i seguenti principi generali:

- a) è relativa al programma di iniziative e interventi finanziato;
- b) è chiaramente riferibile al periodo di durata del programma di iniziative e interventi finanziato ed è sostenuta entro il termine di presentazione del rendiconto indicato al comma 4 dell'articolo 12 del presente bando;
- c) è sostenuta dal soggetto che riceve il contributo.

2. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) spese direttamente collegabili al programma di iniziative e interventi finanziato, quali spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal beneficiario per soggetti determinati quali, a titolo esemplificativo, attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere; retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma; spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale; canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma; spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative; spese promozionali e pubblicitarie; spese per affissioni; spese di stampa; spese per premi per concorsi;

b) spese per compensi, a titolo esemplificativo, ad attori, registi, relatori, studiosi e artisti in genere, inclusi oneri fiscali, previdenziali, assicurativi qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del beneficiario;

c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'Ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma realizzato;

d) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare, spese per la fornitura di elettricità, gas ed acqua; canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative; spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili; spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni; spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi; spese telefoniche; spese relative al sito internet e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali; spese postali; spese di cancelleria; spese bancarie; retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario; spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione; spese relative agli automezzi intestati al soggetto beneficiario.

3. Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11, le spese generali di funzionamento, di cui al comma 2, lettera d), non esclusivamente riferibili al programma di iniziative e interventi finanziato, si considerano ammissibili fino al 5% (cinque per cento) dell'importo del contributo. Sono ammissibili spese generali di funzionamento per una percentuale superiore al 5% (cinque per cento), e comunque nella misura massima del 15% (quindici per cento) del contributo, se è documentata la loro esclusiva riferibilità al programma.

art. 11 spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- b) contributi in natura;
- c) spese per l'acquisto di beni immobili, mobili registrati e beni strumentali ammortizzabili;
- d) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- e) altre spese prive di una specifica destinazione;
- f) liberalità e necrologi;
- g) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- h) spese per oneri finanziari.

art. 12 rendicontazione della spesa

1. Il rendiconto è composto:

a) per i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000, da una dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, sia esso dirigente ovvero responsabile di ufficio o di servizio, che attesti che l'attività per la quale il contributo è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione;

b) per i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, dall'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di apposito controllo disposto dal Servizio, redatto utilizzando il modello predisposto dal Servizio, messo a disposizione sul sito web istituzionale all'indirizzo www.regione.fvg.it - sezione cultura sport - area comunità linguistiche nello spazio riservato alle comunità germaniche.

2. Qualora i beneficiari di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), abbiano natura d'impresa, pur con finalità mutualistica, il rendiconto, ai sensi degli articoli 41 e 41 bis della legge regionale 7/2000 è composto da:

a) copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini del contributo, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) eventuale certificazione della spesa.

3. Al rendiconto sono allegati:

a) un bilancio consuntivo particolare relativo al programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di costo;

b) una relazione descrittiva del programma di iniziative e interventi per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;

c) la dichiarazione di eventuali contributi già ottenuti per l'annualità cui si riferisce la domanda e l'impegno a comunicare tempestivamente eventuali contributi ottenuti successivamente.

4. Il rendiconto e la documentazione allegata sono presentati entro un mese dalla conclusione del programma di iniziative e interventi, fatta salva la possibilità, a fronte di richiesta motivata nel dettaglio, di concessione di un'eventuale proroga non superiore a tre mesi.

art. 13 rideterminazione del contributo

1. Il contributo regionale è rideterminato e ridotto qualora dall'esame del bilancio consuntivo particolare di cui all'articolo 12, comma 3, lettera a):

- a) emerga che il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
 - b) la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso.
2. La rideterminazione di cui al comma 1 è effettuata esclusivamente se il contributo come rideterminato è comunque non inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2.

art. 14 revoca del contributo

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:
- a) rinuncia del beneficiario;
 - b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti soggettivi di ammissibilità, dichiarati all'atto di presentazione della domanda;
 - c) accertamento, in sede di rendicontazione, che il fabbisogno di finanziamento è diminuito e che la spesa rendicontata è inferiore al contributo concesso se il contributo come rideterminato è inferiore all'importo minimo di cui all'articolo 4, comma 2;
 - e) mancata realizzazione ovvero modifica sostanziale del programma di iniziative e interventi originariamente presentato ai sensi dell'articolo 7, comma 8;

art. 15 obblighi di pubblicità e di informazione

1. Su tutto il materiale con cui è promosso il programma di iniziative e interventi, quale in particolare volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti internet dedicati, a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria va apposto il logo della Regione.
2. Nel corso della realizzazione del programma di iniziative e interventi, i beneficiari sono tenuti a comunicare all'Amministrazione regionale i dati da questa eventualmente richiesti.

art. 16 trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e successive modifiche, si rende noto che i dati personali forniti con le domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge.
2. Il conferimento dei dati personali di cui al comma 1 è obbligatorio, ai fini dell'accertamento dei requisiti di ammissibilità delle domande e dell'espletamento della conseguente procedura di valutazione.
3. All'interessato spettano i diritti previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003.
4. Titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nella persona del Direttore centrale della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà, mentre il responsabile del trattamento è il Direttore del Servizio volontariato e lingue minoritarie. Responsabile della sicurezza dei trattamenti di dati effettuati con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati è Insiel S.p.A., restando affidata alla Direzione centrale autonomie locali e coordinamento delle riforme la vigilanza sulla sicurezza e la conservazione dei dati soggetti a tali trattamenti.
5. La presentazione della domanda di contributo comporta automaticamente il consenso alla trasmissione a eventuali richiedenti in sede di accesso agli atti della programma progettuale.

ALLEGATO 1 - Criteri per la valutazione dei programmi di iniziative e interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi della legge regionale 20/2009, e successive modifiche e integrazioni.

CRITERIO		PUNTEGGIO MAX	INDICATORI - PUNTI	
a)	CRITERI QUALITATIVI OGGETTIVI	50/100	INDICATORI	PUNTI
1.	<u>Ampiezza del partenariato</u> : il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>N. ro soggetti coinvolti nel partenariato</u> nessun soggetto almeno 1 soggetto da 2 a 3 soggetti più di 3 soggetti	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
2.	<u>Uso della lingua di minoranza</u> : è attribuito un punteggio in relazione alla percentuale d'uso della lingua di minoranza, dichiarata dal soggetto proponente, nella realizzazione del programma di attività proposto.	punti 10	<u>Percentuale d'uso della lingua di minoranza</u> inferiore al 25% compresa tra il 25% e il 50% oltre il 50% e fino al 75% oltre il 75%	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
3.	<u>Eventi in collaborazione culturale</u> : è attribuito un punteggio in relazione al numero di eventi organizzati in collaborazione culturale con enti operanti in territori nazionali ed esteri ove sono presenti minoranze di lingua tedesca o altre minoranze linguistiche.	punti 10	<u>N. ro eventi di collaborazione/cooperazione culturale</u> Nessun evento almeno 1 evento da 2 a 3 eventi più di 3 eventi	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
Criteri applicati nel caso in cui il proponente sia uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c)				
4.	<u>Grado di forza del soggetto proponente</u> : il punteggio è graduato rispetto a una stima del numero di aderenti (volontari, associati, simpatizzanti) che rivestono parte attiva nella realizzazione dell'attività programmata.	punti 10	<u>N. ro aderenti coinvolti attivamente nell'attività programmata</u> inferiori a 15 compresi tra 15 e 30 oltre ai 30 e fino ai 50 più di 50	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
5.	<u>Requisiti di rappresentatività delle minoranze di lingua tedesca del FVG</u> : è attribuito un punteggio in relazione al riconoscimento conferito al soggetto proponente, ai sensi dell'art. 14 della LR 20/2009, e successive modifiche e integrazioni, quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG.	punti 10	<u>Riconoscimento quale ente rappresentativo delle minoranze di lingua tedesca del FVG</u> ente non riconosciuto ente riconosciuto	punti 0 punti 10
Criteri applicati nel caso in cui il proponente sia uno dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a)				
4.	<u>Grado d'impatto dell'attività programmata</u> : il punteggio è graduato rispetto a una stima, dichiarata dal soggetto proponente, della percentuale della popolazione che, nell'ambito territoriale interessato dall'attività programmata, fruisce dell'attività stessa.	punti 10	<u>Percentuale fruitori dell'attività programmata</u> inferiore al 25% compresa tra il 25% e il 50% oltre il 50% e fino al 75% più del 75%	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10

5.	Esperienza del soggetto proponente: è attribuito un punteggio in relazione all'esperienza maturata dal soggetto proponente con la realizzazione di interventi finalizzati alla valorizzazione della lingua di minoranza e finanziati dalla Regione nel triennio 2014-2016.	punti 10	N. ro interventi finanziati dalla Regione nel triennio 2014-2016 nessun intervento almeno 1 intervento da 2 a 3 interventi più di 3 interventi	punti 0 punti 3 punti 7 punti 10
b)	CRITERI QUALITATIVI SOGGETTIVI	50/100	VALUTAZIONE GRADUATA	
1.	Valutazione complessiva della congruità della richiesta di finanziamento: congruenza delle risorse umane e delle risorse finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto agli obiettivi e alle attività proposte.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
2.	Grado di innovatività e originalità in relazione all'oggetto dell'attività programmata o alla modalità di realizzazione della stessa.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
3.	Validità dell'attività programmata ai fini della promozione della lingua di minoranza e del patrimonio storico-culturale da essa rappresentato.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
4.	Capacità di garantire la trasmissione intergenerazionale della lingua di minoranza.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
5.	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche in rapporto alla valorizzazione e promozione del territorio.	10	punti 0 = valutazione insufficiente punti da 1 a 4 = valutazione sufficiente punti da 5 a 7 = valutazione buona punti da 8 a 10 = valutazione ottima	
Totale punteggio massimo		100		

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE